

N. 00627/2015REG.PROV.COLL.

N. 00355/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2014, proposto da:
C.Ant. in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante della società IT. Srl",
rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso
l'avv. Girolamo Rubino in Palermo, Via Oberdan n. 5;

contro

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Agrigento e Ministero dell'Interno,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata
in Palermo, Via De Gasperi n. 81;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00892/2014,
resa tra le parti, concernente nota informativa antimafia interdittiva

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Agrigento e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti l'avv. G. Rubino e l'avvocato dello Stato Caserta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 1.2.2013 la società "TT. s.r.l." ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento con nota prot. 47846 del 7.12.2012.

La ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo ritenendo in buona sostanza che l'informativa sarebbe illegittima in quanto basata esclusivamente sul legame di parentela esistente tra i soci della predetta e soggetti deceduti da lungo tempo e quindi su dati per nulla attuali.

L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha messo in evidenza come la sorella del ricorrente è socia di una società (GK s.r.l.), a sua volta destinataria di una informativa atipica e il fratello dell'amministratore della società ricorrente è socio della s.r.l. C.D., nei cui confronti la Prefettura di Agrigento ha emesso una informativa negativa. Ha aggiunto la Prefettura che la società ricorrente oggi denominata "TT. s.r.l." in data 28.6.2011 ha cambiato la sua precedente denominazione (KS s.r.l.), mantenendo però lo stesso codice fiscale. La KS era stata già destinataria di una informativa interdittiva datata 19.12.2011 mai contestata.

Sulla base di questi elementi il primo Giudice ha ritenuto che non possa escludersi che la società ricorrente possa subire anche indirettamente tentativi di infiltrazione

mafiosa considerato altresì che i tre fratelli C. sono presenti in tre diverse società (GK, IN., C.D.), delle quali la GK pare presenti legami con società e soggetti sospettati di essere vicini al contesto mafioso. Ciò corrisponderebbe a una tecnica usata dagli ambienti mafiosi quella cioè di spalmare all'interno di diverse società tutti i soggetti legati da pregnanti vincoli di parentela e a loro volta parenti di soggetti aventi notevole spessore mafioso. Peraltro, ha aggiunto il primo Giudice, le valutazioni a riguardo espresse dalla Prefettura hanno carattere ampiamente discrezionale e quindi la ricostruzione che essa compie in termini di pericolosità potrebbe essere censurata solo ove apparisse manifestamente irragionevole, cosa che nel caso specifico non sussiste.

Avverso la sentenza che così aveva deciso ha proposto appello il sig. C.Ant. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. "IT.", deducendo il seguente articolato motivo:

Erroneità della sentenza impugnata e di riflesso, illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado per: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, L. 241/90; dell'art. 24 Cost.; eccesso di potere per carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta, difetto d'istruttoria; violazione e falsa applicazione degli art. 10, commi 2 e 7, del DPR 252/1998 e art. 4 commi 4 e 6 del D. Lgs. 490/94 anche in relazione alla circolare del Ministero Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali n. 559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998; violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 7, del DPR 252/1998, dell'art. 1 septies del D.L. 629/82 e della circolare del Ministero dell'Interno 18.11.1998 n. 559; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Collegio, ritenuto che la controversia non fosse matura per la decisione, con ordinanza 141/2015 ha deciso di acquisire a carico della Prefettura di Agrigento le seguenti informazioni: chi sia il responsabile tecnico della s.r.l. "IT.", nonché da quanto tempo questi occupi il predetto posto di responsabile tecnico. Nel caso in

cui questi non coincida con il sig. Selvaggio Antonino, sarà compito della Prefettura precisare se il predetto sig. S.A. faccia parte a qualunque titolo della compagine della s.r.l. “Intervento sul territorio e l’ambiente”.

La Prefettura, nell’ottemperare alla citata ordinanza n. 141/15, in merito alla richiesta di informazioni sul ruolo rivestito da sig. S.A. ha relazionato che “...dalla lettura della visura camerale storica...è emerso che il ruolo di responsabile tecnico, dal 21.11.2007 ad oggi, è rivestito dal sig. C.Ant.legale rappresentante della società”. In relazione al sig. S.A. si comunica che, oltre a non essere mai stato titolare di alcuna carica sociale non ha fatto parte della compagine sociale dell’IN. s.r.l.”

In imminenza dell’udienza l’Avvocatura erariale ha depositato memoria a difesa delle Amministrazioni, reiterando le difese svolte in prime cure e chiedendo l’integrale conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 9.7.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato come in motivazione.

Il giudice di prime cure, dopo avere ricordato che le valutazioni dell’Autorità secondo le quali l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, essere condizionata dagli ambienti criminali, sono ampiamente discrezionali, ha osservato che l’informativa impugnata “fa leva su due gruppi di elementi, ruotanti sia intorno a stretti legami di parentela dei componenti la compagine societaria con soggetti vicini ad ambienti mafiosi sia ad intrecci societari”.

Il primo elemento sarebbe “*tutto intrecciato sui rapporti di parentela dell’amministratore unico (sig. C.Ant.) con soggetti ritenuti vicini alla consorteria mafiosa*”.

L’appellante non mette in dubbio i legami di parentela, ma contesta la rilevanza di tali relazioni sotto vari profili.

Il padre del ricorrente, sig. C.Ang., oggi ultra ottantenne, svolge l'attività di agricoltore. Non è stato coinvolto in alcuna vicenda giudiziaria, né è stato mai destinatario di provvedimenti di polizia o di misura di prevenzione.

Di fronte a tali dati, offerti dal ricorrente, non contestati da controparte, sussiste l'affermazione condivisa dal TAR, che "detto soggetto sarebbe da ritenere affiliato alla consorteria mafiosa denominata "Code Piatte". Ma a parte la circostanza che non viene spiegato come un soggetto incensurato, mai destinatario di provvedimenti di polizia, possa considerarsi affiliato ad una consorteria mafiosa, resta la circostanza che l'unico elemento certo fatto valere dall'Amministrazione è il rapporto di parentela tra il sig. C.Ant. e il padre più che ottantenne, senza che si adducano elementi di alcun tipo per trarre da detta parentela elementi che dimostrino pericoli concreti d'infiltrazione mafiosa.

Altri elementi adottati sono: 1) lo zio del sig. C., fratello del padre, è un "pluripregiudicato", già condannato per associazione mafiosa e sottoposto a sorveglianza speciale di P.S.; 2) il cugino di primo grado del ricorrente è soggetto già condannato per associazione mafiosa e destinatario di misura di prevenzione; 3) tanto la sorella che il fratello dell'appellante sono soci di società nei confronti delle quali sono state emesse informative antimafia.

Osserva il Collegio che anche con riferimento a tali circostanze l'unico elemento prospettato dall'Amministrazione è il rapporto di parentela tra il ricorrente ed altri soggetti ritenuti controindicati, senza che vengano indicate altre circostanze, quali una forma di cointeressenza, di comunanza di interessi, di frequentazione o comunque di contiguità, che, unendosi agli indicati rapporti di parentela, possano in concreto far dubitare di possibili condizionamenti mafiosi.

Del resto un filone giurisprudenziale oggi prevalente, dal quale il Consiglio non ha ragione di dissentire, proprio con riferimento alla sussistenza di rapporti di parentela, coniugio o affinità con soggetti ritenuti in possibile contiguità con la

malavita organizzata, ha ritenuto che la sussistenza di tali rapporti “non è sufficiente da sola a suffragare l’ipotesi della sussistenza di tentativi d’infiltrazione mafiosa, dovendosi quest’ultima basarsi, anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali nel loro complesso da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l’attività di impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata...” (Cons. Stato, sez. III, 18.1.2013, n. 280 e già prima sez. III 23.2.2012 n. 1068; 12.11.2011 n. 5995 e 14.9.2011 n.5130).

L’Amministrazione giustifica l’interdittiva adottata, aggiungendo ai rilevanti rapporti di parentela, altri due elementi, che ritiene di grande rilievo: 1) la società oggi denominata “IT. s.r.l.” ... di cui il ricorrente è amministratore, ha cambiato nome (il precedente nome era KS s.r.l.) e sede sociale e, quantunque abbia lasciato immutati i dati fiscali identificativi (codice fiscale e partita IVA) tale cambiamento viene ritenuto dal TAR “temporalmente sospetto”; 2) il sig. S.A. occuperebbe il posto di responsabile tecnico della s.r.l. “IT.”, avendolo già occupato presso la KS. Il sig. S.A. sarebbe soggetto controindicato in quanto coniugato con la sig.ra Valenti Maria, sorella di Stefano condannato per associazione di tipo mafioso, come risulta dalla “riservata” della Prefettura di Agrigento del 10.10.12.

Osserva il Collegio che la variazione del nome e della sede sociale non può definirsi “sospetta” giacché gli immutati dati identificativi (codice fiscale e partita IVA) sarebbero d’ostacolo ad ogni tentativo di sottrarsi all’attenzione delle Forze dell’Ordine. Nessun significato può, quindi, attribuirsi all’avvenuto cambiamento del nome e della sede sociale.

Resta da esaminare l’ultima circostanza, che appare decisiva, sulla quale il Collegio ha concretato la sua attenzione con l’ordinanza istruttoria n. 141 del 25.9.2015.

Osserva il primo Giudice che la società KS s.r.l. è stata destinataria di un’informativa interdittiva datata 19.12.11. Tale società avrebbe mutato la propria

denominazione in quella di “TT.”, ma – a giudizio del primo Giudice – mantenendo “immutata la compagine societaria”.

Dalle risultanze istruttorie, disposte dal Consiglio, non risulta che la società, attuale ricorrente, abbia mantenuto la compagine sociale che aveva nel 2011, sotto il nome di KS, quando è stata destinataria dell’interdittiva antimafia del 19.12.11.

In quel momento era responsabile tecnico il sig. S.A., “*fortemente controindicato*” e causa principale dell’interdittiva del 19.12.11.

Nella nuova compagine societaria della s.r.l. “TT.” il predetto sig. S.A. non solo non occupa più il posto di responsabile tecnico, ma addirittura è scomparso dalla compagine societaria, come risulta dalla relazione della Prefettura di Agrigento del 16.3.15 prot. 0011226 , dove si legge che “in relazione al sig. S.A. si comunica che, oltre a non essere stato mai responsabile tecnico della società non risulta essere stato titolare di alcuna carica sociale né avere fatto parte della compagine sociale dell’IN. s.r.l.”.

La società, quindi, prima ancora che intervenisse l’interdittiva del 19.12.2011 indirizzata alla KS, in data 22.6.2011 aveva variato la denominazione sociale e si era data una compagine sociale che escludeva il predetto sig. S.A..

La ragione giustificativa dell’interdittiva, ovverosia la permanenza della medesima compagine sociale nella nuova società IN. risulta, pertanto, destituita di fondamento.

Quanto infine, ai frequenti riferimenti che sono fatti nella sentenza impugnata alla discrezionalità di cui godrebbero il Prefetto e gli altri uffici nella materia delle interdittive antimafia (pp. 4 e 8 della sentenza) definita “particolarmente ampia”, il Collegio ritiene che essi vadano corretti nei termini che seguono.

Lo stesso Tribunale, a pag. 4 della sentenza, ricostruisce più esattamente i poteri prefettizi in termini di “ampi poteri di accertamento”, piuttosto che come poteri di comparazione tra interessi, come è proprio della discrezionalità. Tale ampiezza dei

poteri di accertamento, che il Collegio ritiene quanto mai opportuna, non equivale però ad assoluta libertà di valutare i fatti accertati, il cui apprezzamento deve essere esternato in termini di coerenza, senza salti logici o supposizioni non supportate da precise circostanze.

Non bisogna trascurare che i provvedimenti considerati, che seguono a procedimenti privi delle garanzie del processo penale, limitano libertà altrettanto importanti della libertà personale quali il diritto al lavoro, inteso come libertà di scegliere il lavoro cui dedicarsi e ciò tanto nei confronti di chi ha inteso lavorare con le modalità dell'impresa quanto di chi all'interno dell'impresa svolge il proprio lavoro in forma subordinata.

I provvedimenti interdittivi impattano quindi con diritti fondamentali che spettano a tutti, in quanto uomini, senza distinzione alcuna e producono a volte effetti devastanti di gran lunga più gravi delle sentenze penali.

Se quindi da un lato va valorizzato il potere di prevenire, o troncare se già in corso, tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore dell'imprenditoria (per arginare la grave piaga della delinquenza organizzata) dall'altro è necessaria la ricerca di un prudente punto di equilibrio per non svuotare di contenuto diritti ritenuti dalla stessa giurisprudenza amministrativa inalienabili, insopprimibili e incomprimibili.

Applicando al caso all'esame del Collegio i suddetti principi era necessario che l'Amministrazione non supponesse o ipotizzasse il pericolo d'infiltrazione mafiosa oltre i dati accertati, ma procedesse ad oggettivi riscontri dell'asserito pericolo e restasse aderente ai medesimi (v. ancora sez. III, 280/13), mentre, come si è visto, ha centrato le sue valutazioni sui rapporti di parentela, mentre l'unico elemento oggettivo utilizzato, la posizione del sig. S.A., è risultato inconsistente.

Conclusivamente il Collegio ritiene che sia da accogliere il vizio di eccesso di potere degli atti impugnati per carenza di motivazione e difetto di istruttoria dedotto sia in primo grado e riproposto in appello, così che la sentenza impugnata

va annullata e per l'effetto va annullata la nota prot. 0047846 della Prefettura di Agrigento contenente l'interdittiva antimafia.

La natura della controversia consente che si compensino integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)